

XIX LEGISLATURA



# Analisi degli effetti finanziari

# A.C. 851

Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari



# Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

# Analisi degli effetti finanziari

# A.C. 851

Considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità dei prodotti agroalimentari

N. 19 – 23 novembre 2023

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

## SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO - Servizio Responsabile

**2** 066760-2174 / 066760-9455 − ⊠ bs\_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

**☎** 066760-3545 / 066760-3685 — ⊠ com\_bilancio@camera.it

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

# INDICE

PREMESSA	3-
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI	
ARTICOLO 1	4-
Modifiche al decreto legislativo n. 198 del 2021, in materia di criteri per la definizione dei prezzi ne contratti di cessione dei prodotti agroalimentari	
ARTICOLO 2	5-
DELEGA AL GOVERNO PER LA DISCIPLINA DELLE FILIERE DI QUALITÀ NEL SISTEMA DI PRODUZIONE, IMPORTAZIONE E	
ARTICOLO 2-BIS	8-
CAMPAGNE INFORMATIVE-ISTITUZIONALI PER LA SENSIBILIZZAZIONE DEL CONSUMATORE	- 8 -

## Informazioni sul provvedimento

A.C. 851

Titolo: Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n.

198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e

distribuzione dei prodotti agroalimentari

Iniziativa: parlamentare

Iter al Senato no

**Relazione tecnica (RT):** assente

Relatore per la Marino (PD-IDP)

Commissione di merito:

Commissione competente: XIII (Agricoltura)

### **PREMESSA**

È oggetto della presente Nota la proposta di legge C. 851, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari e recante una delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari.

Il provvedimento è stato assegnato in sede referente alla XIII Commissione (Agricoltura). Il testo del provvedimento e gli emendamenti ad esso presentati non sono corredati di relazione tecnica.

Di seguito vengono esaminate le disposizioni del provvedimento, quali risultanti all'esito dell'esame degli emendamenti approvati da parte della XIII Commissione, che appaiono presentare profili di carattere finanziario.

### ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

#### **ARTICOLO 1**

Modifiche al decreto legislativo n. 198 del 2021, in materia di criteri per la definizione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari

Le norme modificano alcune disposizioni del decreto legislativo n. 198 del 2021, che dà attuazione alla direttiva UE 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché dell'articolo 7 della legge n. 53 del 2021, in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari. In particolare:

- introducono la lettera *o*-bis) all'articolo 2, comma 1, relativo alle definizioni utilizzate all'interno del provvedimento. La novella contiene la definizione di costi di produzione, quali i costi, sostenuti dal fornitore, elaborati sulla base del costo delle materie prime, dei servizi connessi al processo produttivo e alla commercializzazione, del costo dei mezzi tecnici e dei prodotti energetici, del differente costo della manodopera negli areali produttivi nonché del ciclo delle colture, della loro collocazione geografica, delle tecniche di produzione, dei periodi di commercializzazione diversi, della vulnerabilità dei prodotti e dei volumi di produzione rispetto alle influenze delle condizioni di natura climatica e degli eventi atmosferici eccezionali [comma 1, lettera *a*)];
- modificano l'articolo 3, specificando che i prezzi stabiliti nel contratto di cessione tra il fornitore e l'acquirente devono tenere conto dei costi di produzione [comma 1, lettere b) e b-bis];
- modificano l'articolo 8, comma 2, prevedendo che il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (ICQRF), al fine di condurre indagini sulle eventuali pratiche commerciali vietate, chieda l'acquisizione dei documenti contabili relativi alle attività di vendita e dei relativi servizi [comma 1, lettera *b*-ter)].

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano alcune disposizioni del decreto legislativo n. 198 del 2021, che dà attuazione alla direttiva UE 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare. Le modifiche definiscono i costi di produzione, prevedendo che gli stessi siano presi in considerazione nella definizione dei prezzi fissati nel contratto di

cessione dei prodotti alimentari tra il fornitore e l'acquirente. Viene altresì previsto che il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della Qualità e Repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, al fine di condurre indagini sulle eventuali pratiche commerciali vietate, chieda l'acquisizione dei documenti contabili relativi alle attività di vendita e dei relativi servizi.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare attesa la natura ordinamentale delle disposizioni in esame.<sup>1</sup>

### **ARTICOLO 2**

Delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari

Le norme delegano il Governo ad adottare un decreto legislativo per la disciplina delle filiere di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari che rispettano parametri determinati di qualità, sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Il decreto è adottato sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione dei criteri per la definizione dei parametri di sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle filiere, con particolare attenzione al rispetto dei diritti dei lavoratori, alla tutela della salute degli stessi, alla sicurezza nei luoghi di lavoro, alle condizioni morfologiche delle aree produttive, alla tracciabilità dei prodotti, alla lavorazione, alla trasformazione, al confezionamento e alla fornitura dei prodotti agroalimentari. Ai fini del miglioramento dei parametri di sostenibilità ambientale, sono utilizzabili le tecniche di editing genomico;

b) introduzione di agevolazioni fiscali e di sistemi premianti per le imprese del settore agroalimentare che concorrono alla realizzazione di progetti volti alla costituzione di filiere di qualità nella produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agroalimentari che rispettano i criteri di cui alla lettera a);

c) previsione di agevolazioni e di incentivi maggiormente premianti per la costituzione di consorzi o per operazioni di fusione o di acquisizione tra le imprese partecipanti alle filiere;

- 5 -

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Si ricorda che al decreto legislativo n. 198 del 2021 non sono stati ascritti oneri. L'articolo 13 del suddetto decreto legislativo specifica che dalle disposizioni del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni competenti provvedono ai compiti loro assegnati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

*c-bis)* assicurare la piena compatibilità e coerenza, anche operativa, con gli strumenti legislativi vigenti in materia di Classyfarm, Sistema Qualità Nazionale Zootecnia e Sistema Qualità Nazionale Benessere Animale.

Dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, qualora il decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, il medesimo decreto legislativo è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, si rileva preliminarmente che le disposizioni dell'articolo 2 delegano il Governo ad adottare un decreto legislativo per la disciplina delle filiere di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari che rispettano determinati parametri di qualità, sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

Tanto premesso, si osserva innanzitutto che, sebbene la delega sia corredata di una clausola di neutralità finanziaria, i principi e criteri direttivi di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma 2 dell'articolo 2, concernenti, rispettivamente, l'introduzione di agevolazioni fiscali e di sistemi premianti per talune imprese del settore agroalimentare e la previsione di agevolazioni e di incentivi maggiormente premianti per la costituzione di consorzi o per operazioni di fusione o di acquisizione tra le imprese partecipanti alle filiere produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari che rispettano parametri determinati di qualità, sostenibilità ambientale, sociale ed economica, appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri. Il principio e criterio direttivo di cui alla lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 2, che prevede l'individuazione dei criteri per la definizione dei parametri di sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle predette filiere, appare invece di natura ordinamentale e non idoneo a generare potenziali risparmi utilizzabili a compensazione degli oneri stessi, al fine di garantire la neutralità finanziaria del provvedimento. Su tale aspetto appare necessaria una conferma da parte del Governo.

Ove tale valutazione fosse confermata dal Governo, dovrebbe quindi considerarsi ragionevolmente certo il fatto che l'esercizio della delega comporterà nuovi o maggiori oneri; ciò che invece al momento appare incerto è l'ammontare degli oneri stessi, anche se tale

incertezza sembrerebbe derivare, non già dalla complessità della materia trattata, come richiederebbe l'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, ma dal fatto che i principi e criteri direttivi di cui alle predette lettere b) e c) non sono stati sufficientemente sviluppati nel testo del provvedimento. Anche su tale aspetto appare comunque necessaria una conferma da parte del Governo.

Ove tali valutazioni fossero confermate dal Governo, si dovrebbe quindi ritenere che il fatto di reperire in futuro, attraverso un apposito provvedimento legislativo, le risorse finanziarie necessarie alla copertura dei menzionati oneri non rientri nell'alveo degli eventi incerti - il che giustificherebbe il ricorso alla procedura prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 - ma nell'alveo degli eventi necessari affinché la delega stessa possa essere effettivamente esercitata. In questo quadro, il meccanismo di reperimento delle risorse attraverso un successivo provvedimento legislativo appare suscettibile di prefigurare una procedura di sostanziale rinvio della copertura finanziaria di oneri certi generati da un provvedimento attuale a un futuro provvedimento legislativo, in violazione dell'articolo 81 della Costituzione<sup>2</sup>. Anche su tale aspetto appare comunque necessario acquisire una valutazione da parte del Governo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 5 dell'articolo 2 prevede una clausola di invarianza finanziaria secondo la quale dalla delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, precisando altresì che, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica, qualora il decreto legislativo emanato ai sensi del comma 1 determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, il medesimo decreto sarà emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Analoghe considerazioni sono state svolte anche in occasione dell'esame del provvedimento recante disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo (A.C. 536 e abb.-A).

Al riguardo, fermo restando quanto rilevato con riferimento ai profili di quantificazione, si rileva che il riferimento allo stanziamento di ulteriori risorse da parte della legge di bilancio ha carattere eventuale e reca una specificazione analoga a quella contenuta in precedenti provvedimenti legislativi recanti deleghe legislative<sup>3</sup>, che tuttavia potrebbe essere anche omessa, considerando che essa deve ritenersi implicitamente ricompresa nel richiamo a successivi provvedimenti legislativi.

### ARTICOLO 2-bis

## Campagne informative-istituzionali per la sensibilizzazione del consumatore

Le norme prevedono che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero delle imprese e del Made in Italy, promuova campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione presso il consumatore sulla composizione e formazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari (comma 1).

Ai relativi oneri di cui al presente articolo, valutati in 500.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (comma 2).

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, promuova campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione presso il consumatore sulla composizione e formazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari i cui oneri sono valutati in 500.000 euro per l'anno 2023.

Ciò stante, da un lato, appare necessario, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri, precisare che le campagne informative siano limitate ad un solo anno conformemente

\_

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 12, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro (c.d *Jobs Act*), ai sensi del quale "in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie".

alla relativa previsione di spesa, configurando l'onere come limite massimo di spesa, dall'altro lato, appare opportuno differire l'onere medesimo dal 2023 al 2024, in considerazione della ormai prossima conclusione dell'esercizio 2023 e dei tempi ancora necessari per la conclusione del presente *iter* legislativo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, il comma 2 provvede agli oneri derivanti dal comma 1 del medesimo articolo 2-*bis*, valutati in 500.000 euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il secondo periodo del medesimo comma 2 autorizza conseguentemente il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Nel rilevare che, in base a un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il Fondo in esame reca per l'anno 2023 risorse residue pari a circa 10,4 milioni di euro, si osserva che – considerando la natura degli oneri previsti dall'articolo 2-*bis* – la disposizione di copertura dovrebbe indicare la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa e non una previsione di spesa.

Tenuto conto dei presumibili tempi occorrenti all'approvazione definitiva del provvedimento, si rileva, inoltre, l'opportunità di aggiornare la clausola di copertura finanziaria, ipotizzando l'entrata in vigore del provvedimento nel 2024 e, conseguentemente, prevedendo che gli oneri siano riferiti a tale esercizio finanziario.

Su entrambi questi profili, si ritiene, in ogni caso, utile acquisire l'avviso del Governo.